



31 marzo 2015

Procedura di consultazione relativa all'iniziativa parlamentare 13.479 «Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva»

Rapporto sui risultati

Sintesi

In data 6 marzo 2015 si è conclusa la consultazione in merito al progetto preliminare e relativo rapporto esplicativo avente ad oggetto l'iniziativa parlamentare 13.479 «Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva», avviata in data 12 dicembre 2014 dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N). In totale sono pervenuti 53 pareri:

- 25 Cantoni e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF)
- 6 partiti
- 21 tra organizzazioni, associazioni mantello e società.

Tra tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione, la maggioranza (31 partecipanti, di cui 10 Cantoni, 5 partiti e 16 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) ritiene che in relazione alla procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva siano necessari ulteriori interventi legislativi. 18 partecipanti alla consultazione (14 Cantoni e la CDF, un partito e 2 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) sono invece dell'opinione che la legge sull'imposta preventiva (LIP) non richieda alcuna modifica urgente.

Per quanto riguarda la nuova normativa, 16 partecipanti alla consultazione (4 Cantoni, 4 partiti, 8 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) sono favorevoli all'emanazione di nuove disposizioni in linea con quanto proposto dalla maggioranza della Commissione, che vorrebbe che tanto la dichiarazione dell'imposta preventiva quanto il ricorso all'applicazione della procedura di notifica restassero possibili anche dopo la scadenza del previsto termine di 30 giorni, senza che venga meno il diritto di avvalersi di detta procedura di notifica. 20 partecipanti alla consultazione (15 Cantoni e la CDF, un partito, 3 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) sono invece favorevoli a una nuova normativa in linea con quanto proposto dalla minoranza della Commissione, che vorrebbe veder prolungato sia il termine per la dichiarazione che quello per la presentazione della richiesta di notifica. Altri 13 partecipanti alla consultazione (5 Cantoni, un partito, 7 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) propongono infine delle modifiche che, nella quasi totalità, si rifanno alla normativa proposta dalla maggioranza della Commissione.

Una maggioranza composta da 29 partecipanti alla consultazione (22 Cantoni e la CDF, un partito, 5 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) respinge totalmente la possibilità che la nuova normativa venga adottata con effetto retroattivo. 23 partecipanti alla consultazione (3 Cantoni, 5 partiti e 15 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) appoggiano invece l'idea che la nuova normativa possa avere un effetto retroattivo.

Laddove la decisione andasse a favore di un'adozione della normativa con effetto retroattivo, una maggioranza composta da 29 partecipanti alla consultazione (19 Cantoni e la CDF, 2 partiti e 7 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) si dichiara favorevole a una retroattività così come proposta dalla maggioranza della Commissione, secondo la quale la nuova normativa deve essere applicabile anche ai crediti fiscali esigibili a partire dall'anno civile 2011. In favore della proposta del gruppo di minoranza I della Commissione, secondo cui la nuova normativa dovrebbe essere applicabile anche alle fattispecie occorse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificatrici, purché il credito fiscale o da interessi di mora non sia caduto in prescrizione o non abbia già acquisito forza esecutiva in data antecedente al 1° gennaio 2013, si esprimono 8 partecipanti alla consultazione (un Cantone, 4 partiti, 3 tra organizzazioni, associazioni mantello e società). Altri 10 partecipanti (2 Cantoni e 8 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) avanzano una proposta di modifica.

1. Situazione iniziale

La consultazione in merito al progetto preliminare e relativo rapporto esplicativo, avviata dalla CET-N in data 12 dicembre 2014, si è conclusa il 6 marzo 2015.

Alla consultazione sono stati invitati i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF), 12 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell'economia e sette altri soggetti interessati.

L'elenco dei 57 destinatari della consultazione e degli 11 partecipanti non direttamente interpellati è riportato nell'Appendice I.

Alla documentazione riguardante la consultazione era allegato un questionario. Esso fa l'oggetto dell'Appendice II.

2. Pareri pervenuti

2.1 Cantoni

Tutti i Cantoni (ad eccezione del Cantone dei Grigioni), cui si aggiunge la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF).

2.2 Partiti

Partito borghese democratico (PBD), Partito popolare democratico (PPD), Partito socialista svizzero (PSS), PLR. I Liberali Radicali (PLR), Unione Democratica di Centro (UDC), Verdi liberali (pvl).

2.3 Associazioni mantello delle città, dei Comuni, delle regioni di montagna

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Altre cerchie interessate

Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), Camera fiduciaria, Conferenza svizzera delle imposte (CSI), economiesuisse, Fiduciari Suisse, SwissHoldings, Tribunale federale svizzero (TF), Unione delle città svizzere (UCS), Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera delle arti e mestieri (usam).

2.4 Partecipanti non direttamente interpellati

Oltre ai partecipanti invitati, si sono espressi anche i seguenti soggetti interessati: Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), Centre Patronal (CP), Chabrier Avocats, Fédération des Entreprises Romandes (FER), Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città (CDFC), Handelskammer beider Basel, KPMG, PPG Industries, PricewaterhouseCoopers (pwc), Swiss American Chamber of Commerce (Amcham), Swiss Trading and Shipping Association (STSA).

Un quadro generale dei pareri pervenuti è disponibile, in forma tabellare, nell'Appendice IV.

3. Il progetto posto in consultazione

Nell'ambito delle distribuzioni di dividendi operate all'interno di gruppi societari, qualora il pagamento dell'imposta preventiva causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare il suo obbligo fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile. Il contribuente che soddisfa i requisiti materiali perché gli possa essere accordata questa procedura di notifica è tenuto a dichiarare il reddito imponibile entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il credito fiscale e a notificarlo all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Scaduto questo termine, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue. Il credito fiscale viene quindi riscosso secondo la procedura ordinaria, per cui l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, versata e trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. In tal caso è dovuto di norma anche un interesse di mora, pari attualmente al 5 per cento.

La maggioranza della Commissione propone una nuova normativa secondo cui sia la dichiarazione dell'imposta preventiva sia la richiesta di applicazione della procedura di notifica sarebbero possibili anche una volta decorso il termine di 30 giorni, senza che il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingua. Il termine di dichiarazione costituisce dunque un termine ordinatorio. Questa normativa troverebbe tuttavia applicazione unicamente nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni materiali per la concessione della procedura di notifica. In questi casi, l'imposta preventiva non verrebbe dunque riscossa successivamente mediante procedura ordinaria, né sarebbe dovuto un interesse di mora. Potrà essere invece applicata una multa disciplinare.

Una minoranza della Commissione propone un'altra modalità per attuare quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare, in modo da non mettere in discussione la sistematica dell'imposta preventiva e la natura del termine di dichiarazione quale termine di perenzione. Con una proroga del suddetto termine a 90 giorni e del termine per la presentazione della richiesta di notifica a un anno, si intende tenere conto del fatto che l'attuale termine di 30 giorni è estremamente breve. Entrambi i termini devono tuttavia continuare a costituire termini di perenzione, con lo scopo di assicurare, una volta scaduti, che il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingua e il credito fiscale venga riscosso mediante procedura ordinaria; in questo contesto può essere inoltre richiesto il pagamento di interessi di mora.

La maggioranza della Commissione propone l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con effetto retroattivo, per cui la modifica dovrà essere applicabile anche ai crediti fiscali sorti a partire dall'anno civile 2011. Il gruppo di minoranza I propone una retroattività più estesa, secondo cui le nuove disposizioni dovranno essere applicabili anche a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di modifica, purché il credito fiscale o quello relativo agli interessi di mora non siano caduti in prescrizione o cresciuti in giudicato già prima del 1° gennaio 2013. Il gruppo di minoranza II propone di rinunciare alla retroattività.

La CET-N ha inoltre presentato una raccomandazione generale riguardante l'esecuzione della procedura di notifica, proponendo che in futuro l'AFC rilasci una conferma di avvenuta ricezione dei moduli di dichiarazione e di notifica trasmessi.

4. Risultati della consultazione

4.1 Ritenete necessario legiferare in merito al problema sollevato dall'iniziativa parlamentare?

Sintesi

Tra tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione, la maggioranza (31 partecipanti, di cui 10 Cantoni, 5 partiti e 16 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) ritiene che in relazione alla procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva siano necessari interventi legislativi. 18 partecipanti alla consultazione (14 Cantoni e la CDF, un partito e 2 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) sono invece dell'opinione che la LIP non richieda alcuna modifica. Infine, 4 partecipanti non hanno preso posizione sull'argomento o si sono astenuti.

L'intervento legislativo è ritenuto necessario

Dieci Cantoni (BE, BL, FR, GE, LU, OW, TI, UR, ZG, ZH), 5 partiti (PBD, PLR, PPD, pvl, UDC) e 16 tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Amcham, ASA, ASB, Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, CP, economiesuisse, FER, Fiduciari Suisse, Handelskammer beider Basel, KPMG, PPG Industries, pwc, usam, STSA, SwissHoldings) ritengono che riguardo alla richiesta formulata dagli autori dell'iniziativa parlamentare sia necessario un intervento legislativo.

Sei partecipanti alla consultazione (BE, UR, PBD, Handelskammer beider Basel, KPMG, SwissHoldings) sostengono che né dalla legge, né dall'ordinanza né dalle circolari dell'AFC sia possibile desumere con chiarezza le conseguenze del mancato rispetto del termine di 30 giorni. Prima della decisione del Tribunale federale in materia e, per un certo tempo, anche successivamente, l'AFC si sarebbe secondo loro dimostrata condiscendente nell'applicazione della procedura di notifica nei casi in cui le richieste erano state presentate in ritardo. Per questo motivo, l'opinione prevalente è che si tratti di un termine ordinatorio. Le imprese che hanno presentato a posteriori le loro richieste in seguito alla decisione del Tribunale federale meriterebbero pertanto di veder tutelata la loro fiducia nell'ordinamento giuridico e nella prassi vigenti finora (Amcham, Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, KPMG, pwc, STSA, SwissHoldings). Il CP ritiene sia opportuno fissare nella legge i principi enunciati dal Tribunale federale. Così facendo si eviterebbe che al Tribunale federale possa venir rinfacciato di aver indebitamente modificato il diritto fiscale nel campo dell'imposta preventiva.

Cinque Cantoni (BL, GE, OW, ZG, ZH), l'UDC e 10 tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Amcham, Camera fiduciaria, economiesuisse, FER, KPMG, PPG Industries, pwc, STSA, SwissHoldings, usam) sono inoltre dell'opinione che le conseguenze del mancato rispetto del termine di 30 giorni siano sproporzionate e causa di problemi di liquidità per le imprese coinvolte, chiamate anche a pagare interessi di mora tali da metterne a rischio la stessa esistenza. Da più parti (TI, ZG, PBD, PLR, UDC, Amcham, Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, economiesuisse, FER, PPG Industries, pwc, STSA, SwissHoldings, usam) è stata espressa la critica secondo cui, con la prassi adottata, l'AFC pregiudica la capacità di attrazione della piazza imprenditoriale svizzera. Una precisazione s'impone dunque, a favore della certezza del diritto, della programmabilità e di un consolidamento della piazza economica svizzera.

Il pvl e tre tra organizzazioni, associazioni mantello e società (ASA, Chabrier Avocats, STSA) avanzano l'idea che sia oggettivamente scorretto addebitare interessi di mora esagerati su imposte di fatto non dovute a imprese autorizzate ad avvalersi della procedura di notifica. L'interpretazione e l'applicazione del diritto poste in essere dall'AFC sono in contraddizione

con la volontà del legislatore di favorire una soluzione scevra da formalità burocratiche (BE, FER, KPMG, PBD, PLR, PPG Industries).

L'intervento legislativo non è ritenuto necessario

Il parere espresso da 14 Cantoni (AG, AI, AR, BS, GL, JU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS), dalla CDF, dal PSS e da due tra organizzazioni, associazioni mantello e società (CSI, USS) è che non vi sia alcuna necessità di modificare la LIP.

L'argomentazione principale che 13 Cantoni (AI, AR, BS, GL, JU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS), CDF e CSI adducono a supporto della loro tesi è che il rispetto del termine di 30 giorni in pratica non costituisce un problema, come confermerebbero anche le cifre menzionate nel rapporto esplicativo. Considerata la loro esiguità (sono solo il 5 per cento circa i moduli presentati in ritardo) non vi sarebbe alcuna necessità di modificare la legge in merito alla procedura di notifica. Il Canton Argovia concede tuttavia che, essendo i termini brevi, una certa necessità di intervento possa considerarsi giustificata.

Sette Cantoni (AI, AR, GL, NW, SH, SO, TG), la CDF e la CSI sono dell'opinione che l'attuale regolamentazione legale sia in linea con il principio generale e incontestato della LIP secondo cui il pagamento dell'imposta preventiva rappresenta la regola nel caso dei redditi di capitali mobili mentre la procedura di notifica costituisce l'eccezione. Tanto premesso, ci si potrebbe aspettare che chiunque intenda avvalersi di questa vantaggiosa opportunità possa anche sforzarsi di soddisfarne i requisiti formali.

Sette Cantoni (AI, AR, GL, NW, SH, SZ, TG), la CDF e la CSI segnalano inoltre che, nella sua sentenza del 28 gennaio 2015¹, il Tribunale amministrativo federale si è di nuovo ampiamente occupato di questa problematica, considerando tra l'altro che l'attuale termine di perenzione non solo corrisponde alla funzione di garanzia dell'imposta preventiva, ma assicura pure la parità di trattamento con i casi in cui fin dall'inizio viene applicata la procedura di pagamento. Il termine di perenzione, inoltre, serve a garantire la certezza del diritto e il rispetto del diritto del beneficiario della prestazione a ottenere il rimborso. Nel momento in cui è previsto un termine di perenzione per il beneficiario della prestazione, è giustificato applicare un termine analogo anche alla notifica di chi fornisce la prestazione.

Il PSS respinge un'eventuale modifica della LIP in quanto ritiene che non vi sia stato alcun cambiamento a livello di prassi. Anzi, il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione è sempre stato, secondo il PSS, un termine di perenzione.

Astensione / nessuna risposta

I seguenti partecipanti alla consultazione non hanno preso posizione sull'argomento (Cantone di Neuchâtel, CDFC, UCS) o si sono espressamente astenuti (TF).

¹ A-1878/2014, disponibile in tedesco.

4.2 Per quanto riguarda la nuova normativa prevista agli articoli 16 e 20 LIP, quale soluzione preferite?

Sintesi

Per quanto riguarda la nuova normativa, 16 partecipanti alla consultazione (4 Cantoni, 4 partiti, 8 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) sono favorevoli alla sua emanazione in linea con quanto proposto dalla maggioranza della Commissione, che vorrebbe che tanto la dichiarazione dell'imposta preventiva quanto il ricorso all'applicazione della procedura di notifica restassero possibili anche dopo la scadenza del previsto termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione, senza che venga meno il diritto di avvalersi di detta procedura di notifica. 20 partecipanti alla consultazione (15 Cantoni e la CDF, un partito, 3 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) sono invece favorevoli a una nuova normativa in linea con quanto proposto dalla minoranza della Commissione, che vorrebbe veder prolungato sia il termine per la dichiarazione che quello per la presentazione della richiesta di notifica. Altri 13 partecipanti alla consultazione (5 Cantoni, un partito, 7 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) propongono infine delle modifiche che, nella quasi totalità, si rifanno alla proposta della maggioranza della Commissione. Infine, 4 partecipanti non hanno preso posizione sull'argomento o si sono astenuti.

Favorevoli alla normativa in linea con la proposta della maggioranza della Commissione

Quattro Cantoni (BE, FR, GE, TI), quattro partiti (PBD, PLR, PPD, UDC) e otto tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Amcham, ASA, ASB, FER, Handelskammer beider Basel, PPG Industries, SwissHoldings, usam) sono favorevoli all'adozione di una nuova normativa in linea con quanto proposto dalla maggioranza della Commissione.

Cinque dei partecipanti alla consultazione (ASB, BE, PBD, SwissHoldings, UDC) sono dell'opinione che un semplice prolungamento dell'attuale termine per la dichiarazione e la notifica, così come proposto dalla minoranza della Commissione, non rappresenterebbe una soluzione soddisfacente. Secondo loro, nella maggior parte dei casi il problema non è tanto il termine troppo breve quanto piuttosto il fatto che, in un certo anno, il modulo è stato semplicemente dimenticato. Se i risultati della prassi attuale sono insoddisfacenti, il motivo è dunque da ricercarsi nel fatto che il termine di 30 giorni sia considerato come termine perentorio. In questo senso si esprimono anche i Cantoni Uri e Zugo, i quali, peraltro, propongono comunque delle modifiche (v. qui di seguito). Se detto termine venisse considerato un termine ordinatorio, verrebbe meno non solo l'obbligo di pagare un interesse di mora in caso di mancato rispetto dello stesso, ma anche l'obbligo di versare l'importo dell'imposta preventiva. ASB, UDC e usam si esprimono dunque in favore della proposta della maggioranza della Commissione e dell'opportunità di sanzionare la violazione del termine con una multa disciplinare. L'ASB non condivide i timori espressi dalla minoranza della Commissione, secondo cui considerare come ordinatorio il termine per la dichiarazione e la notifica incentiva a non presentare più i moduli, e adduce come motivazione il fatto che in passato la loro mancata presentazione sarebbe stata solo il frutto di dimenticanze occasionali.

L'ASB e SwissHoldings, inoltre, sono favorevoli a che la natura ordinatoria del termine venga stabilita per legge in quanto, così facendo, si tiene conto del fatto che le procedure di notifica non svolgono una funzione di garanzia.

Il PLR sostiene che è oggettivamente corretto, oltretutto, non pretendere interessi di mora laddove i presupposti per una notifica sono materialmente soddisfatti. La giusta sanzione per il mancato rispetto del termine è in questo caso una multa disciplinare (ASB, PLR).

Favorevoli alla normativa in linea con la proposta della minoranza della Commissione

Quindici Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, GL, JU, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD), la CDF, un partito (PSS) e tre tra organizzazioni, associazioni mantello e società (CP, CSI, USS) sono favorevoli all'adozione di una normativa in linea con quanto proposta dalla minoranza della Commissione.

Cinque partecipanti alla consultazione (AG, BL, CP, PSS, USS) ammettono che l'attuale termine di 30 giorni per la dichiarazione e la notifica è breve e sono pertanto favorevoli a un suo prolungamento. Otto Cantoni (AI, AR, GL, NW, SH, SO, SZ, TG), la CDF e la CSI sono dell'opinione che, in caso di modifica della LIP, sarebbe auspicabile un adeguamento che vada in direzione di quanto proposto dalla minoranza della Commissione in quanto, se i risultati raggiunti con l'attuale normativa sono insoddisfacenti, il motivo è da ricercarsi nel ritardo con cui sono presentate la dichiarazione e la notifica. In virtù del principio di uguaglianza, bisognerebbe accettare che il prolungamento dei termini si applicasse anche a tutti gli altri redditi di capitali o vincite alle lotterie (AI, AR, GL, NW, SH, SG, SO, TG, CDF, CSI). Taluni partecipanti alla consultazione (BL, LU, SG, SO, PSS, USS) sono favorevoli a che con la nuova normativa proposta dalla minoranza della Commissione si arrivi a garantire la parità di trattamento tra le imprese che hanno il diritto di avvalersi della procedura di notifica e quelle che non ce l'hanno.

Quattro Cantoni (BL, BS, LU, SG), il PSS e l'USS assumono una posizione critica in merito a un'eventuale nuova normativa in linea con quanto proposto dalla maggioranza della Commissione, perché in contraddizione con la sistematica dell'imposta preventiva nella misura in cui l'obbligo di dichiarazione verrebbe di fatto privato di contenuto e non vi sarebbero più limiti temporali alla presentazione a posteriori della dichiarazione o alla possibilità di avvalersi della procedura di notifica. Per questo motivo è d'uopo mantenere i termini di perenzione. I Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città e l'USS ritengono discutibile la posizione della maggioranza della Commissione anche in relazione alla prevedibilità e per motivi di certezza del diritto. Di fatto, per parecchi anni l'AFC si troverebbe a non sapere se l'impresa in questione presenterà o meno una richiesta di notifica, ed eventualmente quando, tanto più che il carattere facoltativo riguarda non solo l'esercizio del diritto di notifica ma anche la dichiarazione. Su questo punto conviene anche il Canton Zugo il quale, per il resto, si dichiara favorevole a una nuova normativa in linea con quanto proposto dalla maggioranza della Commissione.

Proposte di modifica

Cinque Cantoni (OW, UR, VS, ZG, ZH), il pvl e sette tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, economiesuisse, Fiduciari Suisse, KPMG, pwc, STSA) propongono delle modifiche alla suddetta normativa.

Modifiche basate sulla normativa proposta dalla maggioranza della Commissione

I Cantoni Obvaldo, Zugo e Zurigo, pur sostenendo la proposta della maggioranza della Commissione, sollecitano un aumento della multa disciplinare applicabile in caso di ritardo nella presentazione delle notifiche, il cui importo attuale di 5000 franchi al massimo secondo loro non sortirebbe il necessario effetto preventivo. Tre Cantoni (BL, BS, SO), che preferiscono invece una nuova normativa in linea con quanto proposto dalla minoranza della Commissione, pongono anch'essi l'accento su questo punto. In considerazione dell'importanza economica dei dividendi all'interno dei gruppi societari, appare giusto che l'importo massimo delle multe debba essere nettamente superiore. Il Canton Zugo indica, a titolo orientativo, l'articolo 30 del progetto di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) che fissa a 100 000 franchi l'importo massimo delle multe. Anche il Canton Zurigo propone un importo massimo di 100 000 franchi, come previsto per la

violazione di determinati obblighi normativi. FER e SwissHoldings sottolineano invece che, benché in sede di determinazione della multa si debba senz'altro tener conto del grado di colpa, essa non deve, anche in caso di recidiva, superare un determinato importo, che potrebbe ad esempio ammontare a 10 000 franchi. Ritengono inoltre sia opportuno stabilire per legge un limite massimo ragionevole, punto questo che trova d'accordo anche l'usam.

Il Canton Zugo reputa inoltre che una modifica della legge in linea con quanto proposto dalla maggioranza della Commissione debba garantire l'applicabilità della normativa unicamente ai dividendi versati all'interno dei gruppi societari. Tale oggettiva limitazione dell'applicabilità non è però desumibile dal testo di legge proposto, motivo per cui l'adeguamento legislativo andrebbe riferito a tutti i redditi di capitali mobili.

La proposta della maggioranza della Commissione è accolta positivamente anche dal Canton Uri, che però sollecita una delimitazione temporale del termine per la presentazione della richiesta di notifica. Affinché l'AFC possa dar corso alle verifiche che le competono, le imprese dovrebbero assolvere al loro obbligo di presentare la dichiarazione entro un anno al massimo dalla scadenza della prestazione imponibile.

Chabrier Avocats e la STSA reputano necessario e pertinente precisare le nozioni di «condizioni materiali» e «notifica» di cui all'articolo 16 capoverso 2^{bis}. Così facendo si potrebbe contrastare il rischio che queste nozioni siano oggetto di diversa interpretazione, a tutto vantaggio della certezza del diritto.

Il Canton Friburgo, la Camera fiduciaria e pwc attirano l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2^{bis} del progetto preliminare, gli interessi di mora non sono dovuti se sussistono cumulativamente le condizioni di cui alle lettere a e b. In questo, la normativa contraddice gli esempi citati nel rapporto esplicativo, secondo i quali anche in assenza di una dichiarazione o in caso di ritardata notifica nessun interesse di mora è dovuto qualora fondamentalmente sussista il diritto di avvalersi della procedura di notifica. La Camera fiduciaria e pwc sono pertanto dell'opinione che vi sia un eccessivo margine di discrezionalità in merito a come debba essere interpretata tale condizione e a quando la notifica sia da ritenere corretta. Inoltre l'esistenza o meno di una notifica non sarebbe determinante (Camera fiduciaria, economiesuisse, pvl, pwc). Dal punto di vista di Camera fiduciaria, KPMG, pwc e pvl la lettera b dell'articolo 16 capoverso 2^{bis} andrebbe quindi abrogata e il restante capoverso 2^{bis} come anche l'articolo 20 capoverso 2 modificati.

Modifiche basate sulla normativa proposta dalla minoranza della Commissione

Il Canton Vallese suggerisce, in nome dell'uguaglianza giuridica, di unificare i termini indicati dalla minoranza della Commissione fissandoli a 90 giorni sia per quanto riguarda le scadenze che l'adempimento dell'obbligo fiscale.

Osservazioni generali

Qualora dovesse prevalere una nuova normativa in linea con quanto proposto dalla minoranza della Commissione, economiesuisse, pwc e SwissHoldings propongono di prolungare a tre anni i termini per la dichiarazione e per la notifica. In questo modo verrebbe garantita la possibilità di effettuare i controlli sia interni che esterni in seno alle imprese. FER propone, in tale eventualità, di prolungare a un anno il termine per la dichiarazione e a tre anni quello per la presentazione della richiesta di notifica.

Fiduciari Suisse solleva la questione delle distribuzioni dei dividendi, che le società di capitali sono tenute a riportare nella dichiarazione fiscale ordinaria. In più, tutte le SA e le Sagl con sede sul territorio nazionale sono tenute a trasmettere all'AFC il loro rapporto di gestione entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto annuale, senza che gliene venga fatta esplicita

richiesta, nella misura in cui la distribuzione degli utili deliberata costituisca una prestazione imponibile ai fini dell'imposta preventiva. L'applicazione per il controllo dello stato dei titoli (CST), inoltre, mette a disposizione delle imprese un sistema di comunicazione informatizzato che consente loro di registrare tutte le distribuzioni di dividendi e di renderle disponibili per le autorità fiscali, le quali quindi già oggi hanno vari modi per acquisire informazioni sui dividendi distribuiti. Alla luce di quanto sopra, presentare un ulteriore modulo per notificare un dividendo appare superfluo. Discutibile risulta essere di conseguenza anche l'imposizione di una multa disciplinare laddove il modulo di notifica non venga prodotto per tempo. Rinunciare alla presentazione del modulo per potersi avvalere della procedura di notifica potrebbe, a conti fatti, tradursi in un minor onere amministrativo.

Astensione / nessuna risposta

I seguenti partecipanti alla consultazione non hanno preso posizione sull'argomento (Cantone di Neuchâtel, CDFC, UCS) o si sono espressamente astenuti (TF).

4.3 Ritenete necessario prevedere un'entrata in vigore con effetto retroattivo?

Sintesi

Una maggioranza composta da 29 partecipanti alla consultazione (22 Cantoni e la CDF, un partito, 5 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) respinge chiaramente la possibilità che la nuova normativa venga attuata con effetto retroattivo. 23 partecipanti alla consultazione (3 Cantoni, 5 partiti e 15 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) appoggiano invece l'idea che la nuova normativa possa avere un effetto retroattivo. Uno dei partecipanti alla consultazione, infine, si è astenuto.

Contrari all'entrata in vigore con effetto retroattivo (*gruppo di minoranza II della Commissione*)

22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH) e la CDF, un partito (PSS) e cinque tra organizzazioni, associazioni mantello e società (CDFC, CP, CSI, UCS, USS) sono contrari a che la normativa abbia effetto retroattivo.

20 Cantoni (AI, AR, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH) e la CDF, il PSS e cinque tra organizzazioni, associazioni mantello e società (CDFC, CP, CSI, UCS, USS) respingono l'idea di una nuova normativa con effetto retroattivo, per motivi legati ai principi di uguaglianza e di legalità così come a ragioni finanziarie. Veri e propri effetti retroattivi non sono secondo loro ammissibili e, per motivi di certezza del diritto, vanno previsti dal legislatore solo con la massima cautela. La certezza del diritto e il principio di non retroattività sono di fondamentale importanza in uno stato di diritto e non vanno pertanto disattesi neanche qualora un'eventuale retroattività sortisse effetti favorevoli ai contribuenti. La modifica della legge, inoltre, non trova fondamento in validi motivi né si giustifica dal punto di vista della parità di trattamento (JU, NW, SG). Due Cantoni (BL, BS) aggiungono che il riferimento all'inasprimento della prassi è discutibile perché quello che è avvenuto è piuttosto l'attuazione coerente della predetta decisione del Tribunale federale, che ha confermato la natura perentoria del termine. Di conseguenza, la retroattività appare inappropriata quand'anche considerata nell'ottica del presunto inasprimento della prassi.

Otto Cantoni (AI, AR, GL, NW, SH, SO, TG, UR), la CDF e la CSI sono dell'opinione che così come proposta la modifica della legge non sia tanto rivolta al futuro quanto finalizzata a

risolvere, a posteriori, singoli casi. E questo, in uno stato di diritto, è estremamente preoccupante.

Preoccupante sarebbe anche il rimborso di interessi di mora già riscossi (SO), che comporterebbe per la Confederazione un onere amministrativo e finanziario non giustificabile (AI, AR, BS, GL, NW, SG, SH, SZ, TG, ZH, CDF, CSI, USS). Sarebbe meglio che fondi di tale entità venissero investiti nel futuro, in particolare per la riforma III dell'imposizione delle imprese (CDF).

Il Canton Vaud sottolinea che, per quanto possibile, va evitato di dare attuazione con effetto retroattivo alla nuova normativa. È comunque consapevole di quanto possano essere importanti, per le imprese in questione, le conseguenze anche solo del mancato rispetto di un termine.

Favorevoli all'entrata in vigore con effetto retroattivo

In favore di un'entrata in vigore con effetto retroattivo della nuova normativa si esprimono 3 Cantoni (BE, GE, ZG), 5 partiti (PBD, PLR, PPD, pvl, UDC) e 15 tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Amcham, ASA, ASB, Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, economiesuisse, FER, Fiduciari Suisse, Handelskammer beider Basel, KPMG, PPG Industries, pwc, STSA, SwissHoldings, usam).

11 partecipanti alla consultazione (PLR, Amcham, ASA, Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, economiesuisse, KPMG, PPG Industries, pwc, STSA, SwissHoldings) sottolineano che l'inasprimento della prassi presso l'AFC impone una correzione a posteriori. L'andamento del gettito fiscale della Confederazione nel 2013 evidenzia rispetto al 2012 un repentino aumento delle entrate dovute alle multe e agli interessi di mora. Ciò dimostra come la prassi abbia subito un inasprimento, di fatto cogliendo le imprese impreparate. Secondo alcuni (PLR, pvl, Chabrier Avocats, Handelskammer beider Basel, KPMG, STSA, SwissHoldings), i principi su cui si basa uno stato di diritto devono spingere a tutelare quei contribuenti che sono stati colti di sorpresa dalle modifiche di fatto della legge e che si sono trovati a notificare a posteriori dividendi versati all'interno del gruppo e inavvertitamente non dichiarati. pvl, FER e PPG Industries ritengono importante una correzione, soprattutto perché in questo modo diventa possibile porre rimedio a posteriori alle pesanti conseguenze che gravano sulle imprese coinvolte.

Il parere di pwc, della Camera fiduciaria e di Fiduciari Suisse è che una correzione a posteriori sia opportuna anche sotto il profilo del principio di uguaglianza. In caso contrario si rischierebbe una situazione in cui talune imprese hanno potuto beneficiare di una prassi liberale mentre altre, pur avendo posto in essere un uguale comportamento, sono state costrette a pagare interessi di mora che, in alcuni casi, hanno messo a rischio la loro stessa sopravvivenza.

La Handelskammer beider Basel ricorda che una disposizione transitoria ha senso solo se applicata a crediti fiscali che abbiano già acquisito forza esecutiva: in caso contrario, i crediti fiscali possono avvalersi automaticamente della nuova disposizione (*lex mitior*).

FER sostiene che la retroattività può essere ammessa purché favorevole al contribuente. Chabrier Avocats e STSA aggiungono che un'attuazione in questo senso della normativa con effetto retroattivo è compatibile con i principi dell'ordinamento giuridico svizzero.

Astenzione / nessuna risposta

Il Tribunale federale si è astenuto dal prendere posizione.

4.4 Se la legge entra in vigore con effetto retroattivo, quale soluzione preferite?

Sintesi

Laddove la decisione andasse in favore di un'adozione della normativa con effetto retroattivo, una maggioranza composta da 29 partecipanti alla consultazione (19 Cantoni e la CDF, 2 partiti e 7 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) si dichiara favorevole a una retroattività così come proposta dalla maggioranza della Commissione, secondo cui la nuova normativa deve essere applicabile anche ai crediti fiscali esigibili a partire dall'anno civile 2011. Otto partecipanti alla consultazione si esprimono in favore della proposta del gruppo di minoranza I della Commissione, secondo cui la nuova normativa dovrebbe essere applicabile anche alle fattispecie occorse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificatrici, purché il credito fiscale o da interessi di mora non sia caduto in prescrizione o non abbia già acquisito forza esecutiva in data antecedente al 1° gennaio 2013 (un Cantone, 4 partiti, 3 tra organizzazioni, associazioni mantello e società). Altri 10 partecipanti (2 Cantoni e 8 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) avanzano una proposta di modifica. Infine, 6 partecipanti non hanno preso posizione sull'argomento o si sono espressamente astenuti.

Favorevoli all'adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dalla maggioranza della Commissione

19 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG) e la CDF, due partiti (PPD, PSS) e sette tra organizzazioni, associazioni mantello e società (ASA, CP, CSI, FER, Fiduciari Suisse, usam, USS) si dichiarano favorevoli all'adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dalla maggioranza della Commissione.

Qualora venga decisa l'adozione di una normativa con effetto retroattivo, per 14 partecipanti alla consultazione (AI, AR, BE, GL, NW, SG, SH, SZ, TG, CDF, PSS, CSI, usam, USS) la preferenza deve andare alla proposta, più moderata, della maggioranza della Commissione. Proposta che si presenta meno incisiva di quella della minoranza della Commissione e che permetterebbe quindi alla Confederazione di rimborsare meno interessi di mora. L'usam teme che gli altissimi costi legati all'adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dal gruppo di minoranza I della Commissione possano compromettere il buon esito delle riforme fiscali attualmente in corso. FER sostiene che una proposta diversa potrebbe essere appoggiata solo se i costi ad essa associati non si dovessero ripercuotere negativamente su altre riforme fiscali come per esempio la riforma III dell'imposizione delle imprese.

Il Canton Berna e CP ritengono importante estendere la retroattività fino all'anno civile 2011, perché è in quell'anno che è subentrato l'inasprimento della prassi citato in precedenza. Questo permetterebbe alle imprese coinvolte di chiedere il rimborso degli interessi di mora pagati da allora. Secondo Fiduciari Suisse sarebbe scandaloso se le imprese tra il 2011 e la data di entrata in vigore della nuova normativa dovessero subire svantaggi, motivo per cui la proposta della maggioranza della Commissione rappresenta una buona soluzione anche per una questione di parità di trattamento. Secondo il parere di CP, una retroattività più estesa non è tuttavia opportuna. Limitarla ai casi succitati è già di per sé funzionale allo scopo e tiene in giusto conto l'esigenza riguardo alla certezza del diritto e alla programmabilità (ZG). Per l'ASA, la retroattività deve essere prevista indipendentemente dal fatto che i crediti fiscali e da interessi di mora abbiano acquisito forza esecutiva o siano caduti in prescrizione.

Favorevoli all'adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dal gruppo di minoranza I della Commissione

Un Cantone (GE), quattro partiti (PBD, PLR, pvl, UDC) e tre tra organizzazioni, associazioni mantello e società (ASB, KPMG, PPG Industries) si esprimono in favore dell'adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dal gruppo di minoranza I della Commissione.

Il Canton Ginevra, tre partiti (PLR, pvl, UDC) e tre tra organizzazioni, associazioni mantello e società (ASB, KPMG, PPG Industries) vedono con favore una retroattività applicata a tutti i casi ancora aperti, in quanto anche l'inasprimento della prassi introdotto nel 2011 ha avuto effetto retroattivo. Infatti, i casi riguardanti crediti fiscali risalenti a prima del 2011 sono anch'essi stati giudicati nell'ottica di questa prassi più severa. Limitare l'effetto retroattivo ai casi di crediti fiscali sorti dal 2011 sarebbe pertanto insufficiente e genererebbe disparità di trattamento, in quanto a beneficiarne sarebbero soprattutto quelle imprese che nel 2011 o negli anni successivi hanno distribuito dividendi e non li hanno dichiarati pur dovendo già essere a conoscenza della nuova situazione giuridica a seguito della decisione del Tribunale federale.

Il PLR sottolinea che gli interessi di mora oggetto di rimborso costituiscono entrate non giustificate su cui l'AFC non avrebbe dovuto fare affidamento. Non è chiaro come mai l'AFC abbia contabilizzato tali entrate come entrate ordinarie, nonostante le molteplici opposizioni sollevate. PPG Industries solleva l'obiezione secondo cui gli interessi di mora oggetto di rimborso non causerebbero alcuna perdita alla Confederazione ma equivarrebbero soltanto a mancate entrate straordinarie.

Proposte di modifica

Due Cantoni (SO, VD) e otto tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Amcham, Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, economiesuisse, Handelskammer beider Basel, pwc, STSA, SwissHoldings) propongono una modifica.

Modifiche basate sulla proposta della maggioranza della Commissione

La Handelskammer beider Basel appoggia la proposta della maggioranza della Commissione, precisando però che una disposizione transitoria ha senso solo se applicata a crediti fiscali che abbiano già acquisito forza esecutiva; per quanto riguarda invece gli altri crediti fiscali, ci si può avvalere automaticamente della nuova disposizione (cfr. punto 4.3). Poiché la proposta della maggioranza della Commissione coinvolge anche i crediti fiscali che non hanno acquisito forza esecutiva, le disposizioni transitorie vanno modificate di conseguenza.

Modifiche basate sulla proposta del gruppo di minoranza I della Commissione

Chabrier Avocats e STSA sono favorevoli alla proposta dal gruppo di minoranza I della Commissione. Purtroppo ritengono che le disposizioni riguardanti il rimborso degli interessi di mora (art. 70c periodi 3 e 4 del progetto preliminare) vadano abrogate, in quanto non sono compatibili con il principio di autotassazione e generano conseguenze finanziarie sproporzionate a carico della Confederazione.

La Camera fiduciaria sostiene che il nuovo diritto procedurale debba essere applicato a tutti i procedimenti ancora in essere. La proposta della maggioranza della Commissione, che vuole che le nuove disposizioni siano applicabili solo ai crediti fiscali sorti dal 2011 in poi, determinerebbe una limitazione rispetto a questa prassi. Ne deriverebbe una disparità di trattamento arbitraria e il risultato sarebbe assurdo, in quanto della disposizione transitoria si avvantaggerebbero solo le imprese che avrebbero potuto essere a conoscenza della decisione

del Tribunale federale. Per motivi di uguaglianza davanti alla legge, la retroattività dovrebbe essere estesa anche a quei casi in cui a seguito dell'inasprirsi della prassi l'imposta preventiva e gli interessi di mora sono stati fissati mediante decisione cresciuta in giudicato. Le nuove disposizioni dovrebbero quindi essere applicabili anche alle fattispecie occorse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificatrici, a meno che non siano cadute in prescrizione o non abbiano già acquisito forza esecutiva in data antecedente al 1° gennaio 2011 (anziché 1° gennaio 2013) in virtù di una decisione cresciuta in giudicato. Questa proposta viene appoggiata in toto da Amcham, economiesuisse e pwc. Pwc e la Camera fiduciaria aggiungono inoltre che sarebbe possibile accettare di rinunciare alla procedura di rimborso degli interessi di mora versati incondizionatamente qualora i margini di manovra politico-finanziari non la dovessero consentire. Secondo loro tuttavia una soluzione di questo genere non terrebbe debitamente conto delle richieste avanzate con l'iniziativa parlamentare.

Forme alternative di retroattività

SwissHoldings è critica in merito al fatto che nella proposta della maggioranza della Commissione sia determinante la data di maturazione dei dividendi. Se così fosse, per esempio, un'impresa che nel 2011, in virtù della decisione del Tribunale federale, ha presentato una notifica tardiva relativamente a dividendi maturati nel 2009 non potrebbe trarne vantaggio. Per contro, ne trarrebbero vantaggio soprattutto quelle imprese che nel 2011 o negli anni successivi hanno distribuito dividendi e non li hanno dichiarati pur dovendo essere a conoscenza della situazione giuridica modificata dalla decisione del Tribunale federale. Benché la proposta del gruppo di minoranza I della Commissione tenga conto di questo aspetto, essa riconosce un diritto anche alle imprese che nel 2011 o negli anni successivi hanno distribuito dividendi e non li hanno dichiarati pur dovendo essere a conoscenza della situazione giuridica così come modificata dalla decisione del Tribunale federale. Inoltre, l'adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dal gruppo di minoranza I della Commissione è molto dispendiosa. Per questi motivi SwissHoldings avanza una proposta alternativa che esonera a posteriori dall'obbligo di pagare gli interessi di mora su tutte le notifiche tardive presentate negli anni 2011 e 2012 a seguito della decisione del Tribunale federale. Tale proposta riguarda unicamente le notifiche tardive relative ai dividendi maturati in data antecedente alla pubblicazione della decisione del Tribunale federale del 19 gennaio 2011. Volendo considerare il fatto che i fiscalisti non sono venuti a conoscenza di tale decisione il giorno stesso della sua pubblicazione, ci si deve basare sulla data in cui tale informazione è stata comunicata mediante una delle riviste specializzate cui i fiscalisti sono soliti abbonarsi, che nel caso specifico si colloca nel primo semestre del 2011. Il 1° luglio 2011 sembra quindi essere una data realistica da considerare come data di presa d'atto della problematica.² Economiesuisse appoggia in toto questa proposta quale soluzione di minima.

Anziché adottare le nuove disposizioni con effetto retroattivo, il Canton Vaud propone di calcolare gli interessi di mora sulla base di valori medi oppure di applicare alle imprese coinvolte una riduzione sugli interessi di mora calcolati. In tal modo si terrebbe debitamente conto del fatto che non tutti fossero a conoscenza della pratica adottata dall'AFC negli anni scorsi.

Osservazioni generali

Il Canton Soletta rileva che l'unica soluzione che appare sostenibile è quella che si dimostra ragionevolmente limitata nel tempo e soprattutto che evita di dover riaprire procedure ormai concluse. Secondo il parere del Canton Soletta, nessuna delle due proposte presentate dalla CET-N soddisfa tali requisiti.

² Appendice III: elaborazione della proposta avanzata da SwissHoldings.

Astensione / nessuna risposta

I seguenti partecipanti alla consultazione non hanno preso posizione sull'argomento (Cantoni di Neuchâtel, Ticino e Zurigo, CDFC, UCS) o si sono espressamente astenuti (TF).

4.5 Siete favorevoli all'introduzione di una conferma di avvenuta ricezione?

Sintesi

Una maggioranza composta da 25 partecipanti alla consultazione (20 Cantoni e la CDF, 4 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) respinge l'idea di introdurre una conferma di avvenuta ricezione da parte dell'AFC. 22 partecipanti alla consultazione (4 Cantoni, 6 partiti, 12 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) sono invece favorevoli alla sua introduzione. Infine, sei partecipanti non hanno preso posizione sull'argomento o si sono astenuti.

Contrari

Venti Cantoni (AG, AI, AR, BL, FR, GL, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZG, ZH), la CDF e 4 organizzazioni (Chabrier Avocats, CSI, Fiduciari Suisse, STSA) respingono l'idea di introdurre una conferma dell'avvenuta ricezione da parte dell'AFC.

Nove Cantoni (AG, BL, FR, JU, OW, SO, SZ, TI, UR) sostengono che i costi e gli oneri amministrativi legati al rilascio di conferme dell'avvenuta ricezione siano troppo elevati.

Dodici Cantoni (AG, AI, AR, GL, NW, SG, SH, SZ, TG, TI, VS, ZH), la CDF e tre tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Chabrier Avocats, CSI, STSA) sono del parere che il rispetto del termine di presentazione sia un problema del mittente e che sia sua responsabilità prendere gli opportuni provvedimenti per poter dimostrare, all'occorrenza, di aver spedito i documenti in tempo utile. Inoltre, l'introduzione di una conferma dell'avvenuta ricezione non migliorerebbe la certezza del diritto, o lo farebbe solo in minima parte (AG, AI, AR, GL, NW, SH, SO, TG, TI, VS, ZG, CDF, CSI). Cinque Cantoni (BL, JU, OW, SZ, ZG) e due tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Chabrier Avocats, STSA) attirano inoltre l'attenzione sul fatto che i moduli di dichiarazione e notifica possono essere e spesso vengono spediti con lettera raccomandata, cosicché le imprese possono dimostrarne l'avvenuta spedizione. Eventualmente la conferma di avvenuta ricezione potrebbe essere limitata ai casi in cui sia il contribuente a farne esplicita richiesta (VD).

Favorevoli

Quattro Cantoni (BE, BS, GE, LU), sei partiti (PBD, PLR, PPD, PSS, pvl, UDC) e 12 tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Amcham, ASA, Camera fiduciaria, CP, economiesuisse, FER, Handelskammer beider Basel, KPMG, pwc, SwissHoldings, usam, USS) sono favorevoli, nell'ottica di un miglioramento della certezza del diritto, all'introduzione di una conferma dell'avvenuta ricezione da parte dell'AFC.

Secondo quattro partecipanti alla consultazione (CP, KPMG, UDC, USS), al lato pratico le imprese hanno difficoltà a dimostrare l'avvenuta presentazione dei moduli di dichiarazione e notifica. L'introduzione della conferma dell'avvenuta ricezione da parte dell'AFC è quindi au-

spicabile e dettata da motivi pratici (CP, PSS, UDC). Tale conferma sarebbe auspicabile anche come atto di cortesia nei confronti della clientela e per motivi di certezza del diritto (PBD, KPMG).

Nel complesso, però, va detto che i costi preventivati per questa modalità sono molto alti (CP, SwissHoldings, UDC). La Camera fiduciaria, FER e pwc precisano che già oggi la maggior parte delle imprese inviano la dichiarazione dell'imposta preventiva e i moduli di notifica per lettera raccomandata. Rispetto al passato, questo comporta un maggior onere amministrativo sia per le imprese che per l'AFC, per cui i costi aggiuntivi derivanti dall'introduzione di una conferma di avvenuta ricezione non dovrebbero essere elevati tanto quanto lo preventiva l'AFC. Sei partecipanti alla consultazione (ASA, Camera fiduciaria, economiesuisse, PPD, pwc, usam) ritengono sia fondamentale contenere quanto più possibile sia l'onere amministrativo che i costi per il rilascio delle conferme dell'avvenuta ricezione. Il PLR si dichiara inoltre esplicitamente contrario a un aumento degli organici e sottolinea, analogamente a quanto fanno altri cinque partecipanti alla consultazione (economiesuisse, PPD, pvl, SwissHoldings, usam), che nell'epoca del commercio elettronico spedire le conferme di avvenuta ricezione per lettera è anacronistico. È loro opinione che sia ben più semplice adottare strumenti di comunicazione più moderni, cosa che consentirebbe inoltre di ridurre i costi. Per questi motivi le conferme di avvenuta ricezione dovrebbero essere inviate in modo automatizzato per posta elettronica. Anche FER ritiene che l'invio per posta elettronica di tali conferme sia da preferire. Per l'UDC sarebbe opportuno compensare gli eventuali costi nell'ambito del budget in essere.

Economiesuisse, il PPD e SwissHoldings auspicano inoltre che in futuro le imprese possano compilare le dichiarazioni e le notifiche direttamente online.

Secondo l'USS va verificato se, per finanziare gli oneri supplementari, l'AFC possa eventualmente applicare una tassa al rilascio delle conferme di avvenuta ricezione.

Astenzione / nessuna risposta

I seguenti partecipanti alla consultazione non hanno preso posizione sull'argomento (ASB, Cantone di Neuchâtel, CDFC, PPG Industries, UCS) o si sono espressamente astenuti (TF).

4.6 Altre osservazioni

KPGM suggerisce che, nel caso dei dividendi distribuiti all'interno di un gruppo di società nazionali, contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione l'AFC debba, nel caso concreto, autorizzare il ricorso alla procedura di notifica oppure respingerlo immediatamente dopo averlo ricevuto, o vincolare l'autorizzazione a una successiva verifica. Questa procedura, analoga a quella introdotta dall'AFC nel 2011 per i dividendi distribuiti all'interno di gruppi societari internazionali, secondo i contribuenti si è già dimostrata valida, e permette a tutte le parti interessate di evitare l'incertezza del diritto.

Il Canton Obvaldo segnala che, a fronte dell'introduzione di nuove disposizioni, va verificato anche se siano possibili semplificazioni amministrative. Propone quindi di unificare i due moduli, quello per la dichiarazione e quello per far valere il diritto di ricorrere alla procedura di notifica.

Il Cantone di Basilea Campagna sostiene che soltanto la procedura di notifica riferita ai dividendi distribuiti all'interno di un gruppo di società debba essere oggetto della nuova normativa. La modifica della legge così come proposta è invece applicabile a tutti i redditi di capitali

mobili. Su questo punto bisognerà ancora intervenire, perché il rapporto esplicativo non fornisce alcuna spiegazione al riguardo.

Amcham e Fiduciari Suisse sono del parere che, stante l'attuale livello dei tassi d'interesse, un tasso del 5 per cento non è più giustificato. Ai fini dell'imposta federale diretta il tasso di mora è più basso e viene rivisto annualmente in funzione della situazione del mercato dei capitali.

4.7 Tabelle riassuntive

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i pareri pervenuti.

Domanda 1: Ritenete che sia necessario legiferare in merito al problema sollevato dall'iniziativa parlamentare Gasche?

Ritengono necessario l'intervento legislativo (31)	<ul style="list-style-type: none"> - BE, BL, FR, GE, LU, OW, TI, UR, ZG, ZH - PBD, PLR, PPD, pvl, UDC - Amcham, ASA, ASB, Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, CP, economiesuisse, FER, Fiduciari Suisse, Handelskammer beider Basel, KPMG, PPG Industries, pwc, usam, STSA, SwissHoldings
Non ritengono necessario l'intervento legislativo (18)	<ul style="list-style-type: none"> - AG, AI, AR, BS, GL, JU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS, CDF - PSS - CSI, USS
Si astengono / non rispondono (4)	<ul style="list-style-type: none"> - NE - CDFC, TF, UCS

Domanda 2: Per quanto riguarda la nuova normativa prevista agli articoli 16 e 20 LIP, quale soluzione preferite?

Sono favorevoli alla normativa in linea con quanto proposto dalla maggioranza della Commissione (16)	<ul style="list-style-type: none"> - BE, FR, GE, TI - PBD, PLR, PPD, UDC - Amcham, ASA, ASB, FER, Handelskammer beider Basel, PPG Industries, SwissHoldings, usam
Sono favorevoli alla normativa in linea con quanto proposto dalla minoranza della Commissione (20)	<ul style="list-style-type: none"> - AG, AI, AR, BL, BS, GL, JU, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, CDF - PSS - CSI, CP, USS

Propongono modifiche (13)	<ul style="list-style-type: none"> - OW, UR, VS, ZG, ZH - pvl - Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, economie-suisse, Fiduciari Suisse, KPMG, pwc, STSA
Si astengono / non rispondono (4)	<ul style="list-style-type: none"> - NE - CDFC, TF, UCS

Domanda 3: Ritenete necessario prevedere un'entrata in vigore con effetto retroattivo?

Sono contrari a un'entrata in vigore con effetto retroattivo (29)	<ul style="list-style-type: none"> - AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, CDF - PSS - CDFC, CP, CSI, UCS, USS
Sono favorevoli a un'entrata in vigore con effetto retroattivo (23)	<ul style="list-style-type: none"> - BE, GE, ZG - PBD, PLR, PPD, pvl, UDC - Amcham, ASA, ASB, Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, economie-suisse, FER, Fiduciari Suisse, Handelskammer beider Basel, KPMG, PPG Industries, pwc, STSA, SwissHoldings, usam
Si astiene / non risponde (1)	<ul style="list-style-type: none"> - TF

Domanda 4: Se la legge entra in vigore con effetto retroattivo, quale soluzione preferite?

Sono favorevoli all'adozione con effetto retroattivo come proposto dalla maggioranza della Commissione (29)	<ul style="list-style-type: none"> - AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG, CDF - PPD, PSS - CP, CSI, FER, Fiduciari Suisse, UCS, usam, USS
Sono favorevoli all'adozione con effetto retroattivo come proposto dal gruppo di minoranza I della Commissione (8)	<ul style="list-style-type: none"> - GE - PBD, PLR, pvl, UDC - ASB, KPMG, PPG Industries
Propongono modifiche (10)	<ul style="list-style-type: none"> - SO, VD - Amcham, Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, economie-suisse, Handelskammer beider Basel, pwc, STSA, SwissHoldings
Si astengono / non rispondono (6)	<ul style="list-style-type: none"> - NE, TI, ZH - CDFC, TF, UCS

Domanda 5: Siete favorevoli all'introduzione di una conferma di avvenuta ricezione?

Sono contrari (25)	<ul style="list-style-type: none">- AG, AI, AR, BL, FR, GL, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDF- Chabrier Avocats, CSI, Fiduciari Suisse, STSA
Sono favorevoli (22)	<ul style="list-style-type: none">- BE, BS, GE, LU- PBD, PLR, PPD, PSS, pvl, UDC- Amcham, ASA, Camera fiduciaria, CP, economiesuisse, FER, Handelskammer beider Basel, KPMG, pwc, SwissHoldings, usam, USS
Si astengono / non rispondono (6)	<ul style="list-style-type: none">- NE- ASB, CDFC, PPG Industries, TF, UCS

Appendice I

Elenco dei destinatari e degli altri partecipanti

Liste der Adressaten und der nicht angeschriebenen Teilnehmer

Liste des destinataires et participants non inscrits

1. Cantoni

Kantone

Cantons

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
Regierungskanzlei des Kantons Glarus	GL
Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	GR
Standeskanzlei des Kantons Uri	UR
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze	CDF

2. Partiti politici e gruppi di partiti politici

Politische Parteien und Parteigruppierungen

Partis politiques et groupes des partis politiques

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	csp-ow
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO
Lega dei Ticinesi (Lega)	Lega
Mouvement Citoyens Romand (MCR)	MCR

Partito borghese democratico PBD Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD	PBD BDP PBD
Partito ecologista svizzero PES Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES	I Verdi Grüne Les Verts
Partito evangelico svizzero PEV Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV	PEV EVP PEV
Partito popolare democratico PPD Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC	PPD CVP PDC
Partito socialista svizzero PSS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS	PSS SPS PSS
Partito verdi liberali Svizzera pvl Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl	pvl glp pvl
PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux	PLR FDP PLR
Unione Democratica di Centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC	UDC SVP UDC

3. Associazioni mantello delle città e dei Comuni e delle regioni di montagna
Dachverbände der Städte und Gemeinden und der Berggebiete
Associations faitières des villes, des communes et des régions de montagne

Associazione dei Comuni svizzeri	ACS
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB
Unione della Città svizzera	UCS

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia
Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft
Associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national

Associazione Svizzera dei Banchieri economiesuisse	Swissbanking, ASB
Società svizzera degli impiegati di commercio Travail.Suisse	SIC
Unione sindacale svizzera	USS
Unione svizzera degli imprenditori	
Unione svizzera dei contadini	USC
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam

5. Altre cerchie interessate
Weitere Interessenten
Autres institutions intéressées

Alleanza Verde e Sociale	
Camera fiduciaria / Camera svizzera degli esperti contabili e fiscali	
Conferenza svizzera delle imposte	CSI
Federazione Svizzera degli Avvocati	
Fiduciari Suisse (Unione Svizzera dei Fiduciari)	
SwissHoldings (Fédération des groupes industriels et de service en Suisse)	
Tribunale federale svizzero	TF

6. Partecipanti non direttamente interpellati
Nicht angeschriebene Teilnehmer
Participants non inscrits

Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA
Centre Patronal	CP
Chabrier Avocats	
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città	CDFC
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Handelskammer beider Basel	
KPMG AGSA	
PPG Industries	
PricewaterhouseCoopers SA	pwc
Swiss American Chamber of Commerce	Amcham
Swiss Trading and Shipping Association	STSA

Appendice II

Questionario

1.	Ritenete che sia necessario legiferare in merito al problema sollevato dall'iniziativa parlamentare Gasche?
Risposta	

2.	Per quanto riguarda la nuova normativa prevista agli articoli 16 e 20 LIP, quale soluzione preferite?
Risposta	a) la soluzione della maggioranza b) la soluzione della minoranza c) un'altra soluzione

3.	Ritenete necessario prevedere un'entrata in vigore con effetto retroattivo? (cfr. minoranza II)
Risposta	

4.	Se la legge entra in vigore <u>con effetto retroattivo</u> , quale soluzione preferite?
Risposta	a) la soluzione della maggioranza b) la soluzione della minoranza I c) un'altra soluzione

5.	Siete favorevoli all'introduzione di una conferma di avvenuta ricezione (cfr. n. 2.6 del rapporto)?
Risposta	

Appendice III

Forma alternativa di retroattività secondo la proposta di SwissHoldings

Art. 70c

V. Disposizione transitoria della modifica del...

Gli articoli 16 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} e l'articolo 20 si applicano anche alle notifiche effettuate negli anni 2011 e 2012, riferite a dividendi maturati prima del 1° luglio 2011 ma presentate dopo il termine previsto all'articolo 16 capoverso 1 lettera c, a meno che il credito fiscale o la pretesa di interessi di mora non siano prescritti o non siano stati accertati mediante una decisione passata in giudicato prima del 1° luglio 2011. Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 2^{bis}, su sua richiesta l'interesse di mora è rideterminato. Un'eventuale differenza a favore del contribuente è rimborsata senza interessi remuneratori. La richiesta va presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica.

Appendice IV

	Necessità dell'intervento legislativo e attuazione							Entrata in vigore e retroattività							Avviso di ricevimento		
	Intervento legislativo necessario			Varianti concernenti l'attuazione				Nessuna retroattività			Varianti concernenti la retroattività						
	Si	No	Astenuto	Maggioranza	Minoranza	Alternativa	Astenuto	Si (minoranza II)	No	Astenuto	Maggioranza	Minoranza I	Alternativa	Astenuto	Si	No	Astenuto
AG		X			X			X			X				X		
AI		X			X			X			X				X		
Amcham	X			X					X			X		X			
AR		X			X			X			X				X		
ASA	X			X					X		X			X			
BE	X			X					X		X			X			
BL	X				X			X			X				X		
BS		X			X			X			X			X			
Camera fiduciaria	X					X			X			X		X			
CDF		X			X			X			X				X		
Chabrier Avocats	X					X			X			X			X		
Subtotale	6	5	0	3	6	2	0	6	5	0	8	0	3	0	5	6	0

	Necessità dell'intervento legislativo e attuazione						
	Intervento legislativo necessario			Varianti concernenti l'attuazione			
	Sì	No	Astenuto	Maggioranza	Minoranza	Alternativa	Astenuto
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città			X				X
CP	X				X		
CSI		X			X		
economiesuisse	X					X	
FER	X			X			
Fiduciari Suisse	X					X	
FR	X			X			
GE	X			X			
GL		X			X		
Handelskammer bei-der Basel	X			X			
Sub-totale	7	2	1	4	3	2	1

	Entrata in vigore e retroattività						
	Nessuna retroattività			Varianti concernenti la retroattività			
	Sì (minoranza II)	No	Astenuto	Maggioranza	Minoranza I	Alternativa	Astenuto
	X						X
	X			X			
	X			X			
		X				X	
		X		X			
		X		X			
	X			X			
		X			X		
	X			X			
		X				X	
Sub-totale	5	5	0	6	1	2	1

	Avviso di ricevi-mento		
	Sì	No	Astenuto
	X		
		X	
	X		
		X	
		X	
	X		
		X	
	X		
Sub-totale	5	4	1

	Necessità dell'intervento legislativo e attuazione						
	Intervento legislativo necessario			Varianti concernenti l'attuazione			
	Sì	No	Astenuto	Maggioranza	Minoranza	Alternativa	Astenuto
JU		X			X		
KPMG	X					X	
LU	X				X		
NE			X				X
NW		X			X		
OW	X					X	
PBD	X			X			
PLR	X			X			
PPD	X			X			
PPG Industries	X			X			
PSPS		X			X		
Sub-totale	7	3	1	4	4	2	1

	Entrata in vigore e retroattività						
	Nessuna retroattività			Varianti concernenti la retroattività			
	Sì (minoranza II)	No	Astenuto	Maggioranza	Minoranza I	Alternativa	Astenuto
JU	X			X			
KPMG		X			X		
LU	X			X			
NE	X						X
NW	X			X			
OW	X			X			
PBD		X			X		
PLR		X			X		
PPD		X		X			
PPG Industries		X			X		
PSPS	X			X			
Sub-totale	6	5	0	6	4	0	1

	Avviso di ricevimento		
	Sì	No	Astenuto
	JU		X
KPMG	X		
LU	X		
NE			X
NW		X	
OW		X	
PBD	X		
PLR	X		
PPD	X		
PPG Industries			X
PSPS	X		
Sub-totale	6	3	2

	Necessità dell'intervento legislativo e attuazione						
	Intervento legislativo necessario			Varianti concernenti l'attuazione			
	Sì	No	Astenuto	Maggioranza	Minoranza	Alternativa	Astenuto
pvl	X					X	
PWC	X					X	
SG		X			X		
SH		X			X		
SO		X			X		
STSA	X					X	
Swissbanking (ASB)	X			X			
SwissHoldings	X			X			
SZ		X			X		
TF			X				X
TG		X			X		
TI	X			X			
UCS			X				X
Sub-totale	6	5	2	3	5	3	2

	Entrata in vigore e retroattività						
	Nessuna retroattività			Varianti concernenti la retroattività			
	Sì (minoranza II)	No	Astenuto	Maggioranza	Minoranza I	Alternativa	Astenuto
		X			X		
		X				X	
X				X			
X				X			
X						X	
	X					X	
	X				X		
	X					X	
			X				X
X							X
X							X
7	5	1	4	2	4	3	

	Avviso di ricevi-mento		
	Sì	No	Astenuto
	X		
X			
	X		
	X		
	X		
	X		
		X	
X			
	X		
	X		
		X	
3	7	3	

	Necessità dell'intervento legislativo e attuazione						
	Intervento legislativo necessario			Varianti concernenti l'attuazione			
	Sì	No	Astenuto	Maggioranza	Minoranza	Alternativa	Astenuto
UDC	X			X			
UR	X					X	
usam	X			X			
USS		X			X		
VD		X			X		
VS		X				X	
ZG	X					X	
ZH	X					X	
Sub-totale	5	3	0	2	2	4	0
Totale 53 partecipanti	31	18	4	16	20	13	4

	Entrata in vigore e retroattività						
	Nessuna retroattività			Varianti concernenti la retroattività			
	Sì (minoranza II)	No	Astenuto	Maggioranza	Minoranza I	Alternativa	Astenuto
		X			X		
X				X			
		X		X			
X				X			
X						X	
X				X			
		X		X			
X							X
5	3	0	0	5	0	1	1
29	23	1	1	29	8	10	6

	Avviso di ricevi-mento		
	Sì	No	Astenuto
	X		
	X		
X			
X			
	X		
	X		
	X		
	X		
0	5	0	
22	25	6	